

LA RIFORMA DEI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La disciplina fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, viene profondamente modificata a seguito dell'entrata in vigore della legge 342/2000 (collegato alla finanziaria).

Tale modifica si sostanzia nel considerare tali redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente e non più al reddito di lavoro autonomo.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001, e quindi ai compensi percepiti a partire da tale data.

Abolizione della deduzione forfetaria

Non trova più applicazione la deduzione forfetaria delle spese prevista nella misura del 5% - 6%, con esclusione dei compensi che superano l'ammontare di L. 100 milioni di lire e delle indennità percepite per la cessazione del rapporto.

Trasferte del collaboratore

Il collaboratore si considera in trasferta se svolge la sua attività fuori dal comune della sede di lavoro e non più nei comuni diversi da quelli del proprio domicilio fiscale, ovvero dal comune in cui ha la propria dimora abituale.

Detrazioni d'imposta per lavoro dipendente.

A partire dal gennaio 2001 a tali redditi si applicheranno le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR, e pertanto in misura decrescente rispetto all'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti dal collaboratore.

Determinazione del contributo INPS.

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione, ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente , sono assoggettati al contributo del 10%-13% dovuto alla gestione separata Inps.

Disciplina applicabile ai collaboratori non residenti.

Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti:

- dallo stato;
- da soggetti residenti nello stato;
- da stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti

Non assume pertanto nessuna rilevanza lo stato in cui la prestazione è resa.

Il sostituto d'imposta opererà una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in misura pari al 30%. La base imponibile a cui commisurare la ritenuta, non è più costituita dall'ammontare dei compensi corrisposti, ma dalla loro parte fiscalmente imponibile.